

Ente Erogatore Emilia Romagna

Data di pubblicazione 29/11/1996

Oggetto L.R. 25 novembre 1996, n. 45.
Misure di politica regionale del lavoro.

Obiettivo La Regione Emilia-Romagna promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate all'allargamento della base occupazionale, alla promozione di interventi di formazione continua, al sostegno ed alla qualificazione dell'occupazione, al riequilibrio qualitativo tra la domanda e l'offerta di lavoro, al superamento delle difficoltà di impiego dei soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro.

Beneficiari Sono interessati ai benefici previsti dalla presente legge:

1. imprese singole o associate;
 2. organizzatori di attività di tirocinio, datori di lavoro, tirocinanti;
 3. imprese operanti in aree svantaggiate come individuate dalla normativa comunitaria che ricadano in speciali programmi d'area;
 4. lavoratori interessati da mobilità geografica;
 5. imprese che si trovano in aree colpite da calamità naturali;
 6. associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali;
 7. enti di formazione come stabilito dalla L. 21 dicembre 1978, n. 845 che siano emanazione di organizzazioni di lavoratori dipendenti, autonomi o imprenditori o associazioni con finalità formative sociali e del movimento cooperativo, compresi quelli di emanazione delle associazioni agricole.
-

Azioni La legge si articola specificatamente nei seguenti titoli:
Titolo II (Promozione dell'accesso al lavoro);
Titolo III (Interventi a sostegno dell'occupazione);
Titolo IV (Riqualificazione e ricollocazione del personale).

Sulla base della legge in oggetto sono ammesse al finanziamento le seguenti attività:

1. Iniziative di orientamento e rafforzamento professionale (art. 3);
2. Tirocini formativi e di orientamento (art. 4);
3. Progetti occupazionali in aree svantaggiate (art. 5);
4. Interventi a sostegno della mobilità geografica (art. 6);

5. Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da calamità naturali (art. 7);
6. Interventi a favore delle fasce deboli (art. 8);
7. Interventi a sostegno del reinserimento professionale (art. 9);
8. Progetti concertati tra le parti sociali (art. 10);
9. Progetti per lavori socialmente utili (art. 11);
10. iniziative di formazione continua e riqualificazione professionale (art. 13);
11. Interventi per il riordino degli enti operanti nella formazione professionale (artt. 14 e 15).

Spese ammissibili Sono concessi contributi in conto capitale di ammontare variabile per il finanziamento delle spese ammesse dalla presente legge:

1. per quanto concerne le azioni previste al punto 3. I contributi sono di ammontare variabile da un minimo di Lit. 3 milioni ad un massimo di 15 sulla base delle caratteristiche e delle modalità di assunzione;
2. per gli interventi previsti al punto 4. sono ammessi contributi fino a un massimo di Lit. 10 milioni per la ricerca di un alloggio, le spese di trasporto nonché le rette scolastiche e i servizi per l'infanzia;
3. per gli interventi previsti al punto 5. sono ammessi contributi nella misura massima di Lit. 20 milioni per ogni posto di lavoro conservato;
4. per gli interventi previsti al punto 6. sono ammessi contributi nella misura massima di Lit. 30 milioni per l'assunzione di lavoratori portatori di handicap e di Lit. 20 milioni per l'assunzione di lavoratori appartenenti a categorie disagiate o a rischio di emarginazione;
5. per gli interventi previsti al punto 7. sono ammessi contributi di entità variabile per ogni soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato da un minimo di Lit. 6 milioni a un massimo di Lit. 12 milioni sulla base dell'età e del sesso del lavoratore;
6. per i progetti previsti ai punti 8 e 9 i contributi ammessi possono coprire rispettivamente fino a un massimo del 70% e del 50% delle spese relative allo studio di fattibilità ed all'assistenza tecnica relativa alla sua attuazione;
7. Per gli interventi previsti al punto 11. e per gli altri interventi tesi a favorire la mobilità del personale o la loro ricollocazione o reinserimento, i contributi ammessi ammontano a un massimo di Lit. 10 milioni per ogni soggetto interessato. Negli interventi che hanno come scopo la fuoriuscita di lavoratori non ricollocabili viene concesso un contributo pari a due

annualità di stipendio/salario per ogni lavoratore.

La Regione, per sopperire agli oneri derivanti dalla presente legge indicati ai Titoli II e III, ricorre ai fondi europei previsti in base all'Obiettivo 5, all'Obiettivo 4 e all'Obiettivo 3.

Inoltre sono previsti altri fondi, a titolo di cofinanziamento, negli appositi capitoli del programma di formazione professionale.

Procedure Per quanto riguarda gli interventi previsti nel Titolo II (artt. 3 e 4), le modalità per la concessione dei contributi sono regolate sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di formazione professionale.

Relativamente alle altre azioni, di volta in volta, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e le procedure per la presentazione delle domande.

Data scadenza

Scadenza Non esistono indicazioni in quanto si fa riferimento alle norme attuative emesse dalla Giunta regionale.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna

Riferimenti normativi L.R. 25 novembre 1996, n. 45. (B.U. 140/1996).

Modulistica

L. 21 dicembre 1978, n. 845 (G.U. 362/1978). - Legge-quadro in materia di formazione professionale.

Riferimenti operativi: indirizzi utili